



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0000162 P-4.22.5  
del 10/01/2014



Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di Valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. COM (2013) 821.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Pos. 6/1/3-34 (2013)



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
SERVIZIO II SEGRETERIA CIAE  
(Rif. DPE 009858 P-4 22.3 del 19.12.2013)  
[infociaceattive@governo.it](mailto:infociaceattive@governo.it)

e p.c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: Richiesta di relazione. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - COM(2013) 821.

Si trasmette la richiesta relazione ai sensi dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il successivo inoltro alle Camere.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali**

- Codice della proposta: COM(2013) 821
- Codice interistituzionale: 2013/0407 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della giustizia

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

---

La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intende rafforzare alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza dell'indagato/imputato nei procedimenti penali, sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva, e il diritto di presenziare al proprio processo.

In particolare, la direttiva disciplina: il diritto di non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della sentenza definitiva; l'onere della prova della colpevolezza a carico della pubblica accusa; il *favor rei*, nel senso che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; il diritto a non incriminarsi e a non cooperare; il diritto al silenzio; il diritto a presenziare al proprio processo.

Tale proposta fa parte di un pacchetto presentato il 27 novembre 2013 dalla Commissione europea che comprende cinque proposte -tre direttive e due raccomandazioni- finalizzate a rafforzare in generale le garanzie procedurali dei cittadini europei sottoposti ad un procedimento penale, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga.

In particolare, accanto alla presente proposta di direttiva sono state presentate: una proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati; una proposta di direttiva sull'assistenza giudiziaria per persone private della libertà personale e nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo; una raccomandazione sulle garanzie procedurali dei soggetti considerati vulnerabili; una raccomandazione sul diritto all'assistenza legale gratuita per gli indagati o imputati di un procedimento penale.

In linea generale, le suddette proposte hanno lo scopo di promuovere nell'ambito del diritto ad un giusto processo un sistema di diritti e garanzie processuali uniformi a livello europeo, idoneo ad eliminare le discrepanze tuttora esistenti tra i diversi Stati membri, presupposto imprescindibile per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

E' importante ricordare come ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria si fonda sul principio del riconoscimento reciproco in base al quale le sentenze e le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro devono essere considerate equivalenti a quelle emesse in un altro Stato membro, qualunque esso sia, ed essere perciò esecutive in tutta l'Unione europea. La cooperazione giudiziaria, di conseguenza, si basa sulla fiducia reciproca degli Stati membri sui diversi sistemi giudiziari, che a



sua volta presuppone l'idea che i diritti fondamentali degli indagati/imputati siano rispettati in modo omogeneo all'interno dell'Unione europea. A questo riguardo, il 14 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato un libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, allo scopo di promuovere una riflessione su come rafforzare la fiducia reciproca e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco in questo campo, nel rispetto ed entro i limiti delle competenze dell'Unione.

La presente proposta è in linea con il programma di Stoccolma adottato nel 2010 dal Consiglio europeo (2010/C 115/01) nel quale viene sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. In particolare, al punto 2.4 il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte, secondo un approccio graduale, volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme procedurali minime comuni in materia di diritto a un equo processo, anche affrontando la questione della presunzione di innocenza.

In adempimento alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali dei cittadini europei intrapresa con la Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, sino ad oggi sono stati adottati i seguenti atti normativi: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Con riferimento al principio della presunzione di innocenza, la direttiva proposta trae la propria base giuridica dagli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fondandosi, in particolare, sull'articolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea nel corso degli anni.

In proposito, la Corte EDU ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU (ai sensi del quale ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata) contiene tre condizioni fondamentali: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva (Sentenza del 25 marzo 1983, *Minelli c. Svizzera*, ricorso 8660/79); il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato e il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti. La Corte, inoltre, riconosce l'esistenza di un legame evidente tra la presunzione di innocenza e gli altri diritti a un equo processo, nel senso che laddove questi siano violati, la presunzione di innocenza è a sua volta inevitabilmente a rischio. Tali diritti vengono così specificati: diritto di non incriminarsi, diritto di non cooperare e di restare in silenzio (Sentenza del 25 febbraio 1993, *Funke c. Francia*, ricorso 10828/84, sentenza dell'8 febbraio 1996, *Murray c. Regno Unito*, ricorso 18731, sentenza del 17 dicembre 1996, *Saunders c. Regno Unito*, ricorso 19187/91), diritto alla libertà (sentenza del 26 ottobre 2010, *Kudla c. Polonia*, ricorso 30210/96).

Nel periodo decorrente dall'1 gennaio 2007 e al 31 dicembre 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione del diritto alla presunzione d'innocenza in 10 Stati membri dell'UE, per un totale di 26 casi.

E', inoltre, da sottolineare come la presunzione di innocenza sia previsto come principio fondamentale sia nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'art. 11, paragrafo 1, sia nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, all'art. 14, paragrafo 2.

Per quanto attiene al diritto di presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa: secondo l'interpretazione della Corte europea (Sentenza del 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*, ricorso

9024/80), il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo sancito dall'articolo 6 della CEDU, per cui il rafforzamento dell'uno contribuirà a consolidare l'altro.

La Commissione ha ritenuto fondamentale intervenire con tale proposta per superare le situazioni di criticità di seguito indicate:

- «1. **Tutela insufficiente per evitare riferimenti in pubblico alla colpevolezza da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie prima della condanna.** Talvolta le autorità si riferiscono all'indagato o imputato in dichiarazioni o in atti ufficiali, come se fosse colpevole di un reato prima che sia stata adottata dal giudice una decisione definitiva in merito.
2. **Tutela insufficiente del principio secondo cui l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; in particolare, tutela insufficiente nella pratica nei casi in cui l'onere della prova è trasferito alla difesa.**
3. **Tutela insufficiente del diritto di non incriminarsi, compreso il diritto di non cooperare e il diritto al silenzio.** Gli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri ammettono che possa essere usato come prova contro l'indagato o imputato l'esercizio del diritto di non incriminarsi, del diritto di non cooperare e del diritto al silenzio; in caso di violazione, spesso non vi sono mezzi di ricorso efficaci e dissuasivi.
4. **Tutela insufficiente del diritto di presenziare al processo: tanto la sentenza quanto qualsiasi decisione suscettibile di portare alla privazione della libertà personale dell'imputato richiedono la sua presenza; in caso di violazione, non tutti gli Stati membri dispongono di soluzioni adeguate.»**

#### **Esame dell'articolato della proposta**

Articoli 1 e 2: vengono stabiliti l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva, ovvero indicare norme minime in relazione al diritto alla presunzione d'innocenza e diritto ad esser presente al processo applicabili a tutte le persone fisiche indagate o imputate in un procedimento penale sino alla sua conclusione;

Articolo 3: enuncia l'obbligo per gli Stati membri di assicurare alle persone indagate o imputate il diritto ad essere considerati innocenti sino ad una definitiva pronuncia di colpevolezza;

Articolo 4: prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che eventuali pubbliche dichiarazioni o decisioni assunte nei confronti di una persona indagata/imputata prima di una sentenza definitiva di condanna non implicino un giudizio colpevolezza nei suoi confronti. La stessa norma prescrive che gli Stati membri prevedano apposite sanzioni per il caso in cui detto principio risulti violato.

Articolo 5: chiarisce che l'onere della prova di colpevolezza incombe all'organo titolare della pubblica accusa e specifica ulteriormente il principio del *in dubio pro reo*, secondo il quale in caso di ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza di un soggetto, quest'ultimo dovrà essere assolto. In particolare, si precisa che ove siano previsti casi di presunzioni legali che comportino un inversione dell'onere della prova in materia di colpevolezza, le stesse siano sempre relative, ovvero confutabili. In sostanza, si sottolinea che eventuali inversioni dell'onere della prova possano basarsi solo su una presunzione *iuris tantum* e non *iuris et de iure*.

Articolo 6: replica principi quali il diritto a non collaborare con l'Autorità investigativa e giudiziaria e a non autoaccusarsi (ovvero *nemo tenetur se detegere*).

Articolo 7: concerne il diritto dell'indagato/imputato a rimanere in silenzio (c.d. *ius tacendi*), e l'obbligo degli Stati membri di informare tempestivamente l'interessato del contenuto di tale diritto



e delle conseguenze del suo esercizio o della sua rinuncia. L'esercizio di tale diritto non può comunque essere utilizzato contro l'indagato/imputato, né può costituire una forma di riscontro ai fatti oggetto dell'accusa. Ogni prova acquisita in violazione di tale diritto non potrà essere utilizzata a meno che la stessa non pregiudichi l'equità complessiva del procedimento.

Articolo 8: enuncia il "diritto ad essere presente in giudizio", ovvero che l'indagato/imputato ha il diritto ad essere presente in giudizio e che lo stesso possa svolgersi in sua assenza solo se sia provato che:

- l'indagato o l'imputato abbia inequivocabilmente, di persona o con altri mezzi, avuto notizia della data e del luogo del processo, e sia stato informato che una decisione potrà essere presa se non comparirà al processo;
- l'imputato, avuta notizia della data e luogo del processo, abbia dato mandato ad un legale, nominato da lui o dallo Stato, che poi in concreto abbia partecipato al giudizio esercitando la difesa in suo favore.

Ogni Stato membro potrà dare esecuzione ad una sentenza emessa senza il rispetto delle regole sopra indicate solo nei casi in cui il soggetto, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto ad ottenere un nuovo processo ove potranno anche essere considerate nuove prove che potranno portare alla modifica della decisione, ovvero della facoltà di proporre appello, espressamente dichiara di non contestare la decisione, ovvero non richiede, in un ragionevole lasso di tempo, un nuovo giudizio o un appello.

Articolo 9: stabilisce a favore dell'imputato, quando non sia stato presente al processo e non ricorrano le ipotesi previste dall'art 8, il diritto alla celebrazione di un nuovo processo ove avrà il diritto ad essere presente e ove sarà possibile una nuova valutazione dei fatti, anche alla luce di nuove prove che potranno portare ad una riforma della originaria decisione;

Articolo 10: impone agli Stati Membri di assicurare che l'imputato, in caso di violazione dei diritti riconosciuti dalla direttiva, possa avere strumenti effettivi a tutela e difesa che lo pongano, per quanto possibile, nelle stesse condizioni che avrebbe goduto in assenza delle violazioni.

Articoli 11-12-13-14: prevedono modalità di raccolta dei dati relativi all'applicazione della direttiva, nonché la clausola di non regressione, ovvero la salvaguardia dei diritti processuali già riconosciuti da ogni altra disposizione che assicuri un livello di protezione più elevato sia di fonte internazionale che di diritto interno degli Stati membri.

Si dispone altresì che gli Stati membri dovranno adottare norme interne che diano attuazione alle prescrizioni della direttiva nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della stessa.

#### **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

La proposta in esame rispetta il principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale, «Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti

giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) [...].».

Come sopra ricordato, inoltre, nel programma di Stoccolma (atto 2010/C 115/01) al punto 2.4 il Consiglio europeo invita espressamente la Commissione a presentare proposte, secondo un approccio graduale, volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme procedurali minime comuni in materia di diritto a un equo processo, anche con riferimento alla questione della presunzione di innocenza.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto, in base all'art. 82, paragrafo 2 del TFUE, all'Unione è riconosciuta la potestà di stabilire norme minime in materia di protezione dei diritti della persona nei procedimenti penali, quando ciò sia necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale.

La valutazione d'impatto della proposta condotta dalla Commissione - SWD (2013) 479 - ha evidenziato che il livello delle garanzie nella legislazione degli Stati membri sia, in linea generale, accettabile, ma nella pratica insufficiente con riferimento a taluni aspetti della presunzione di innocenza; inoltre, è emerso come siano ancora frequenti i casi di violazione della presunzione di innocenza nell'Unione europea.

La presente proposta di direttiva, pertanto, intende garantire che il diritto alla presunzione di innocenza sia effettivamente protetto sin dall'inizio del procedimento penale, anche mediante la possibilità di accedere ai meccanismi di ricorso dell'UE fondati sul Trattato, integrando le garanzie previste dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La giurisprudenza della Corte EDU, infatti, mostra come le violazioni della presunzione di innocenza e dei diritti ad essa correlati siano nella pratica ancora oggi ricorrenti, il che porta ad una mancanza di fiducia reciproca tra autorità giudiziarie dei vari Stati membri dell'UE, perciò riluttanti all'idea di cooperare tra loro. L'obiettivo della proposta non può essere realizzato in maniera sufficiente dai soli Stati membri, considerato che il suo fine è promuovere la fiducia reciproca nello spazio comune dell'Unione; occorre, pertanto un intervento a livello dell'Unione europea, che istituisca norme minime comuni coerenti, superando le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. La proposta disciplina solo alcuni aspetti della presunzione di innocenza maggiormente legati al funzionamento degli strumenti del riconoscimento reciproco e alla cooperazione giudiziaria in materia penale ed è limitata alle persone fisiche. Tale impostazione è conforme all'approccio graduale dell'intervento legislativo dell'Unione nel settore dei diritti procedurali in materia penale e all'esigenza di un intervento proporzionato.



## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto realizzando un sistema armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona nel processo penale, rappresenta un decisivo passo avanti nella creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Il progetto riveste carattere prioritario ma non si ritiene di particolare urgenza.

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto sono tese a realizzare nell'ambito del diritto al giusto processo - di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111- un sistema di garanzie minime per le persone sottoposte a processo penale, che abbiano valore nello spazio nell'Unione europea, così da rafforzare la reciproca fiducia tra gli Stati membri circa i diversi sistemi processuali e, di conseguenza, facilitare, sia la cooperazione giudiziaria in tutti i casi -sempre più frequenti ed allarmanti - di reati di dimensioni transnazionali, sia la esecuzione dei mandati di arresto europeo. Ciò avrà evidente effetto diretto sui cittadini italiani in quanto cittadini dell'UE.

Non si è in grado di prevedere la tempistica di adozione della direttiva oggetto della presente proposta. E' prevedibile che i lavori proseguiranno nel corso del semestre europeo presieduto dal nostro Paese.

In sede di negoziazione tutti gli Stati membri, ed i principali portatori di interesse (accademici, professionisti, giudici, pubblici ministeri, avvocati) sono stati consultati a più riprese. Nel 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sulla presunzione di non colpevolezza, a cui hanno risposto 11 Stati membri, mentre esperti e professionisti indipendenti hanno avuto modo di sottolineare il fenomeno di erosione del principio della presunzione di innocenza e di affermare che, in particolare nelle indagini contro cittadini stranieri o non residenti, il principio della "presunzione di colpevolezza" sembra sempre più tollerato negli ordinamenti nazionali.

Il 19 febbraio 2013 si è poi tenuta una riunione specialmente dedicata alla presunzione di innocenza con i rappresentanti dei ministeri della Giustizia degli Stati membri e della Croazia. Inoltre, il 27 febbraio 2013 è stato aperto un sondaggio online, pubblicato sul sito della DG Giustizia e su quello della Rete giudiziaria europea cui hanno partecipato tutti i maggiori portatori d'interessi.

## C. Valutazione d'impatto

La presente proposte non incide sul bilancio dell'UE.

Si evidenzia che potrebbero rendersi necessarie modificazioni al nostro sistema delle notificazioni in modo da garantire la prova certa che l'interessato abbia avuto la effettiva conoscenza della data e del luogo del processo penale in cui è coinvolto e decidere consapevolmente di non parteciparvi.

In ogni caso, per poter procedere ad una compiuta analisi degli eventuali costi gravanti sul bilancio



nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

Nel lungo periodo, è, comunque, da sottolineare come l'armonizzazione dei sistemi processuali sicuramente assicurerà maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri e, quindi, da un lato, maggiore semplificazione, tempestività, ed efficacia in tema di cooperazione giudiziaria ed esecuzione dei mandati di arresto europeo e, dall'altro, ottimizzazione delle spese e delle energie impiegate per la lotta alla criminalità, con inevitabile riduzione dei costi. Inoltre, una maggiore tutela dei diritti della persona coinvolta in un processo penale, comportando un miglioramento della percezione del sistema giudiziario da parte dei cittadini, determinerà una diminuzione dei procedimenti di impugnazione interni ed una conseguente contrazione dei costi della giustizia.

Il testo della proposta appare compatibile con la normativa nazionale italiana per quanto attiene al principio della presunzione di innocenza e ai suoi corollari.

Invece, emergono criticità e la conseguente necessità di possibili adattamenti della normativa nazionale con riferimento alle previsioni di cui all'art 8.

Invero, le previsioni di cui all'art 8 della presente proposta di direttiva richiamano fedelmente quelle contenute nella Decisione Quadro 2009/299 GAI del Consiglio che ha modificato le decisioni quadro 2002/584/GA, 2005/214/GAI, 2062/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/909/GAI. In particolare, la decisione 2009/299 ha previsto all'art.2 l'introduzione dell'art 4 bis nella precedente Decisione Quadro 2002/584/GAI (Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente), che consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo nel caso in cui l'interessato non sia comparso personalmente al processo, salvo che lo Stato richiedente indichi che l'interessato sia stato comunque citato personalmente o con altro mezzo da cui si ricavi inequivocabilmente che lo stesso sia stato ufficialmente informato sia della data che del luogo fissati per il processo poi terminato con la decisione, ovvero che si tratta di una decisione che poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio. Inoltre, l'imputato informato ma non comparso deve aver conferito un mandato difensivo ad un difensore, nominato dall'interessato o designato dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio e che tale patrocinio sia stato effettivamente esercitato. La decisione quadro suddetta prevede il termine dell'1.01.2014 per il recepimento da parte degli Stati membri.

Di conseguenza, **a partire dall'1 gennaio 2014, tutti gli Stati membri che abbiano recepito la decisione quadro 2009/299 sopra menzionata potranno rifiutarsi di dare esecuzione alle decisioni emesse dall'A.G. italiana nei confronti di un imputato che raggiunto da una sentenza di condanna senza essere stato presente al processo, in tutti i casi in cui non possa provarsi che lo stesso aveva avuto personalmente effettiva conoscenza della data e del luogo del suddetto processo.**

Alla luce di quanto detto, appare evidente come la normativa europea preveda il diritto di un soggetto di non partecipare ad un processo che lo riguardi, precisando, tuttavia che l'esercizio di detto diritto presuppone la prova certa- *unequivocally*- che il soggetto abbia avuto personalmente notizia del processo.

Sembrano opportune, pertanto, alcune riflessioni sulla struttura del nostro processo contumaciale. In particolare, si segnala che alcuni casi di processo contumaciale nel nostro ordinamento prescindono dall'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo e, quindi, senza che si sia perfezionata la cd. *vocatio in ius*.

A tal proposito si segnalano le seguenti situazioni critiche:

**A) la citazione degli imputati dichiarati irreperibili ai sensi dell'art 159 c.p.p. in base al**

- quale la notifica della citazione viene eseguita mediante consegna al difensore per cui l'imputato non sa di essere stato citato in giudizio;
- B) la citazione degli imputati attraverso la notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, nelle ipotesi di notificazione completata con la cd. *compiuta giacenza*;
- C) la citazione degli imputati ai sensi dell'art 161, comma 4, c.p.p., in base al quale l'imputato che ha ommesso, sebbene invitato ex art 161 c.p.p., di dichiarare o eleggere domicilio o li abbia dichiarati in maniera inidonea o insufficiente, ovvero abbia una residenza o domicilio insufficiente, riceverà la notifica della citazione a giudizio presso il suo difensore. In tutti questi casi, pertanto, il processo inizierà e potrà in astratto svolgersi senza alcuna prova di effettiva conoscenza da parte dell'imputato;
- D) la citazione degli imputati latitanti ex art 165 c.p.p., in base al quale a notifica della citazione viene eseguita mediante consegna al difensore, per cui l'imputato potrebbe non sapere di essere stato citato in giudizio.

Infine, si segnala anche la previsione contenuta nel paragrafo 2 lett b) dell'articolo 8 della proposta che richiede espressamente la presenza in giudizio di quel difensore "*that counsellor*" nominato dall'imputato o designato di ufficio. Qualora la suddetta disposizione venga interpretata restrittivamente, appare necessario verificare la sua compatibilità con il disposto dell'art 97, comma 4 del codice di procedura penale che garantisce l'assistenza e difesa tecnica anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio immediatamente reperibile ove non presente quello di fiducia o di ufficio nominato.

L'intervento normativo non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, trattandosi di materia riservata alla legislazione statale; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

Allo stato non risultano elementi per poter definire gli effetti della presente proposta con riferimento ai costi di adeguamento o di semplificazione burocratica/normativa a carico della pubblica amministrazione.

Allo stato non risultano elementi per poter individuare gli effetti della presente proposta sulle attività dei cittadini e delle imprese in termini di semplificazione/aggravamento delle procedure; aumento/diminuzione dei costi; miglioramento dell'informazione.

#### Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.